

Delibera di Giunta Nazionale
n. 7 dell'11 marzo 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 11 e 12 marzo 2016, presso la sua Sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione al disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza elaborato dalla Commissione Rordorf

premess

che lo schema di disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf per la revisione della legge fallimentare costituisce un'importante evoluzione verso un assetto organico della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

che la riforma si è resa necessaria per ovviare alla disomogenea stratificazione normativa successiva al R.D. n. 267/1942, che ha prodotto rilevanti difficoltà applicative ed ha impedito il formarsi di indirizzi giurisprudenziali uniformi e consolidati, favorendo in tal modo il moltiplicarsi delle controversie e l'eccessiva lentezza dei procedimenti;

che la modifica sistematica della materia concorsuale risulta oggi indifferibile alla luce delle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea ed, in particolare, dalla Raccomandazione n. 2014/135/UE oltre che dalla recente emanazione del Regolamento Europeo sull'insolvenza transfrontaliera (Reg. UE 2015/848);

valutato

che gli interventi normativi che si sono succeduti negli anni in *subiecta* materia hanno complessivamente condotto ad un incremento dell'importanza del ruolo dell'Avvocato, il quale svolge una funzione fondamentale sia nell'ambito del concordato preventivo e della c.d. ristrutturazione con continuità aziendale, agevolando il ricorso a soluzioni della crisi d'impresa che prevedano la prosecuzione dell'attività, senza la liquidazione del patrimonio aziendale, sia nella fase vera e propria delle procedure concorsuali;

considerato

che lo schema del disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf individua i criteri direttivi cui il Governo, nell'esercizio della delega, deve attenersi per la riforma organica delle procedure concorsuali;

che, in particolare, la Commissione, muovendo dall'assunto secondo cui istruire tali procedure e adottare i provvedimenti ad esse inerenti richiede valutazioni giuridiche di natura spiccatamente specialistica, ha previsto, all'art. 2 lett. K, che venga assicurata la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale con le seguenti modalità: 1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause da esse originate relative alle imprese in amministrazione straordinaria ed ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, adeguando gli organi degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata; 2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e) del ridetto articolo 2; 3) individuando tra i tribunali esistenti, sulla base di parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero di imprese iscritte nel registro delle imprese, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle restanti imprese;

ritenuto

che tale prefigurato accentramento di competenze condurrebbe a forti criticità per l'eccessivo carico di procedure che si concentrerebbe su alcuni uffici giudiziari, a danno dell'obiettivo di accelerazione dei procedimenti perseguito dal legislatore nel delineare la figura del giudice specializzato;

- che, alla luce della consistenza numerica e della distribuzione uniforme sul territorio nazionale del contenzioso interessato dalla riforma, la lontananza geografica dell'ufficio giudiziario si tradurrebbe in un aggravamento ingiustificato degli oneri e delle difficoltà pratiche in danno dell'Avvocato nell'esercizio delle proprie funzioni;

delibera

1) di esprimere apprezzamento allo schema di disegno di legge delega recante la "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministero della Giustizia con decreto del 28/01/2015 e successive integrazioni, nella parte in cui delega il Governo a:

- a) riformare in modo organico le procedure concorsuali e di concordato preventivo;
- b) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
- c) incentivare le soluzioni di composizione assistita della crisi di natura non giudiziale;

2) di proporre il seguente emendamento volto alla modifica dell'art. 2 lettera K, da sostituirsi con il seguente testo:

“assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, attraverso la loro assegnazione esclusiva alla sezione fallimentare prevista presso ogni Tribunale, mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza”.

Roma, li 11 marzo 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira

